

sebbene i soci non abbiano legittimazione passiva rispetto a tale domanda, essi sono stati destinatari di notifica del ricorso e del decreto cautelare, e dunque qui evocati si sono difesi nel merito.

L'attore dunque, nel suo ricorso, e con riguardo alla delibera di aumento di capitale, ne predica la invalidità:

- Per invalidità derivata dalle delibere del 2020 già impugnate
 - Per carenza assoluta di informazione
 - Per violazione dei requisiti di verità, chiarezza e trasparenza
- e lamenta la invalidità della delibera di aumento di capitale:

- Per invalidità derivata dalle delibere 2020;
- Per carenza assoluta di informazione
- Per essere essa fondata su una situazione patrimoniale al 30/4/2021 viziata,
- Per violazione delle maggioranze di Statuto
- Per abuso di maggioranza
- Per conflitto di interessi.

Sullo sfondo, in fatto, la grave e ingravescente patologia dell'attore, che verosimilmente fin dalla fine del 2019 lo ostacola fisicamente nel dare i suoi apporti all'attività caratteristica della società, da sempre frutto delle energie dei tre soci. In ragione di tale patologia l'attore e i soci hanno trattato la sua uscita dalla compagine, senza giungere ad un accordo. L'attore ormai da tempo non percepisce emolumenti dalla società e vanta, nel precedente giudizio, un credito quale amministratore. Egli presenta le varie violazioni lamentate quali strumenti volti, nel loro insieme, ad estrometterlo dalla società senza riconoscergli il giusto valore della quota.

Società e soci resistono alle richieste attoree, sviluppando argomenti di diritto e di fatto.

Non è innanzitutto accoglibile la eccezione di incompetenza, proposta da tutti i resistenti, a favore dell'arbitro unico previsto dall'art. 20 dello Statuto: e ciò per la ragione decisiva che la competenza cautelare del giudice riguardo alle domande endocausali è determinata dalla pendenza della causa avanti l'ufficio. Quanto alla eccezione di "litispendenza e/o continenza", dato che questa è formulata, dalla società, rispetto alla causa pendente avanti a questo medesimo ufficio sulle delibere del 2020, non vi sono gli estremi per iniziative ex artt. 273 o 274 c.p.c., sole norme che regolano i rapporti fra cause pendenti avanti lo stesso ufficio: non vi è certo identità degli elementi delle due cause, né connessione, avendo esse pacificamente ad oggetto delibere diverse.

Non si vede spazio per concedere il termine di cui all'art. 2479ter comma 1 seconda parte c.p.c. alla società per l'emenda della delibera: tale richiesta porrebbe rimedio eventualmente a una sola delle censure sollevare riguardo al bilancio, ed è evidente la inopportunità di rinviare la decisione cautelare a fronte della prospettiva di una conservazione pressoché totale della materia del contendere.

Va detto fin d'ora che la tesi della "invalidità derivata" della delibera, in entrambe le sue decisioni, e che ad essa verrebbe per effetto delle invalidità delle varie delibere 2020, è esposta da parte attrice mediante generico rimando agli atti del precedente giudizio, sì che la sostanza di tale censura non è neppure esaminabile, soprattutto in sede cautelare dove per la natura celere del procedimento il vaglio del *fumus boni iuris* presuppone una allegazione che sia chiara.

La delibera impugnata è suscettibile di sospensione in ambedue i suoi contenuti, in quanto, per il bilancio, la sua pubblicazione nel Registro delle Imprese lo rende costante punto di riferimento, per i terzi, sulla situazione della società, con permanenza dell'effetto decettivo, ove esso non fosse veritiero; mentre, quanto all'aumento di capitale, in ogni caso la sospensiva paralizzerebbe, fra i soci, gli effetti della delibera stessa; è comunque pacifico che, sottoscritto l'aumento, ancora i soci non hanno provveduto al pagamento integrale e che dunque la delibera non ha ancora spiegato tutti i suoi effetti.

Venendo al merito delle censure, con riguardo innanzitutto alla delibera di approvazione del bilancio, l'attore deduce in primis la carenza di informazione. Tale contestazione appare fondata sulla circostanza che insieme al progetto di bilancio venne presentata anche una situazione patrimoniale al 30/4/2021 che l'attore contestò in quanto sprovvista di relazione, incompleta e priva delle scritture di assestamento. Al proposito va osservato che, non vertendosi nel caso previsto dall'art. 2482bis c.c., non era dovuto il deposito di una situazione patrimoniale avente le caratteristiche imposte dall'articolo medesimo; la questione non attiene alla informazione del socio ma eventualmente alla capacità dimostrativa della situazione patrimoniale riguardo ai fatti peraltro sopravvenuti alla chiusura dell'esercizio.

Quanto alle contestazioni al bilancio nei suoi contenuti, esse si compendiano, come da osservazioni del delegato dell'attore alla assemblea, come segue: *"..il bilancio appare viziato sotto plurimi profili: a carattere non esaustivo, osserva che ..non è dato di sapere come le rimanenze siano state valutate (il criterio indicato in nota integrativa riguarda i prodotti finiti e le merci non può riguardare i lavori in corso di esecuzione), non è indicato il criterio di valutazione dei crediti, il fondo rischi ed oneri è "generico", immotivato ed il suo accantonamento non corrisponde a*

corretti principi contabili; nel Valore della produzione non viene menzionato il contributo "sostegni" di cui all'art 1 del DL 41/2021; non sono riportati i compensi pagati ai Sig.ri e ed in nota integrativa viene erroneamente indicato che la società non ha effettuato operazioni con parti correlate per importi di rilievo ed a condizioni che si discostano da quelle di mercato".-

Orbene, esaminati i cinque punti di censura, evidenziati dalle sottolineature qui aggiunte per comodità espositiva, va detto che con riguardo a rimanenze, valutazione dei crediti, fondo rischi ed oneri, le censure attoree, meglio specificate nell'atto, e attinenti la chiarezza del bilancio, hanno trovato da parte della società ampia e argomentata contestazione anche alla luce dei principi contabili; la società evidenzia peraltro che si tratta di bilancio legittimamente redatto in forma semplificata. Tali aspetti meritano approfondimento tecnico in sede di merito, e allo stato non si vede una evidenza lesiva della correttezza del bilancio.

Con riguardo al c.d. contributo "sostegni" è pacifico che tale contributo fu erogato nel maggio 2021 e non poteva certo essere appostato nel bilancio 2020.

Quanto infine ai compensi percepiti dai soci e , la società argomenta con adeguata motivazione, non specificamente contestata, che si tratta non di compensi percepiti quali amministratori, ma di compensi professionali, inclusi nei "costi per servizi" e, quanto alla menzione dei rapporti con parti correlate, che tali rapporti non furono intrattenuti a condizioni eccedenti quelle di mercato.

Ciò stando, ove anche si ritenesse violato l'art. 2427 comma 22 bis (se esso deve leggersi nel senso che le operazioni con parti correlate debbano essere indicate *sempre*, e non solo quando sono concluse fuori delle normali condizioni di mercato) è pacifica la mancata menzione dei rapporti professionali con i soci nella nota integrativa, che infatti la società chiede di emendare; ma tale sola violazione, commessa in una società prevalentemente sorretta dall'apporto dei soci, non si ritiene sufficiente a determinare la sospensiva, che invece priverebbe i terzi di qualsiasi informativa sulla situazione sociale, per il resto attendibilmente rappresentata dal bilancio, e correlativamente renderebbe la società, per il fatto di non pubblicare il bilancio 2020, sospetta nel mercato.

Lo stesso dicasi, a maggiore ragione, per il fatto che l'approvazione del bilancio è avvenuta oltre il termine ordinario.

Quanto all'aumento di capitale, va escluso innanzitutto che la delibera sia viziata per difformità dall'ordine del giorno, e dunque per carenza assoluta di informazione. L'ODG prevedeva "...4.

Copertura perdite e ricapitalizzazione della società mediante aumento di capitale sociale". L'attore addita quale vizio il fatto che non sia stata deliberata alcuna copertura delle perdite. A tale proposito, premesso che il bilancio prevedeva effettivamente una perdita di euro 36.821,00 e che venne deliberato di coprirla ricorrendo alle riserve, così che il patrimonio netto rimaneva positivo, la formula dell'ODG non giustifica la lettura attorea secondo cui la discussione di una ricapitalizzazione avrebbe potuto avvenire solo se fosse stata deliberata una copertura delle perdite, dato che la congiunzione e ammette una discussione separata delle due cose, e dunque la discussione di un aumento di capitale pur in assenza di perdite.

Per inciso, la difesa attorea insiste a considerare "presunta" la perdita registrata a bilancio di euro 36.821,00, ma nel contempo ha lamentato il preteso mancato inserimento in esso di elementi passivi (compensi ai soci per oltre euro 100.000) certamente superiori al beneficio "sostegni", che pure lamenta non sia stato considerato (e che non poteva essere considerato), di euro 26.000; l'accoglimento di queste sue prospettazioni avrebbe portato il bilancio ancora più in negativo; e il tenore delle sue altre doglianze, riguardo al bilancio, non appare specificamente mirato ad ottenere la evidenziazione di un risultato attivo; tranne che per la censura alla appostazione di un fondo rischi ed oneri, il quale, ammontante alla non elevata somma di euro 25.351,00, pare in effetti corrispondere, nel contesto della ben nota crisi economica determinata dalla pandemia Covid 19 e in relazione al settore di attività, esprimere una cautela piuttosto da premiare che da censurare.

Sempre quanto all'aumento di capitale, va respinta la tesi della violazione dello Statuto, il quale prevede, per l'approvazione delle decisioni che comportino rilevanti modifiche dei diritti dei soci, la maggioranza dell'80% del capitale sociale (art. 9 Statuto, p. 11 doc. 2 attore ricorrente).

I soci e hanno infatti approvato l'aumento facendo giusto appello alla disciplina di cui all'art. 44 del d.l. 76/2020, conv. in l. 120/2020, secondo cui: *<<1. In deroga agli articoli 2368, secondo comma, e 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, sino alla data del 30 giugno 2021, a condizione che sia rappresentata almeno la metà' del capitale sociale, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranza piu' elevate, le deliberazioni aventi ad oggetto:*

a) gli aumenti del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2439, 2440 e 2441 del codice civile; b) ...

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2480, 2481 e 2481-bis del codice civile>>.

La norma, a differenza di quanto ritiene l'attore, non limita la possibilità di derogare ai quorum statutari al solo caso che vi siano perdite da coprire, ma ha portata generale e svincolata da presupposti specifici; e ha lo scopo di favorire le iniziative dei soci volte a sostenere la società con apporto di nuovi capitali, per rinvigorire, nella crisi economica determinata dalla pandemia, le società che intendono restare sul mercato.

Ciò non toglie che, come assume nel presente caso l'attore, la maggioranza non possa strumentalizzare l'opportunità di legge al fine di danneggiare il socio di minoranza.

Prima di affrontare questo argomento – che sarà l'ultimo del merito cautelare – va respinta la prospettazione attorea imperniata sul conflitto di interessi. Tale prospettazione, formulata solo con riguardo alla delibera di aumento di capitale, si impernia sulla tesi per cui i due soci che votarono l'aumento sarebbero stati in quel momento portatori di un interesse personale. Si tratta di assunto in realtà scarsamente comprensibile per come formulato (p. 18 ricorso): *“Invero tale delibera è stata assunta dai soci e in conflitto di interessi in quanto i reali motivi che hanno determinato la revoca [sottolineatura del giudice] corrispondono agli interessi particolari dei soci e nel contempo si pongono in contrasto con gli interessi della società nel suo complesso arrecando un danno a ...”*: non si comprende il riferimento alla “revoca”, e comunque l'argomento è assolutamente generico. Invero il conflitto di interessi va valutato rispetto ad una specifica decisione (e qui non si impugna alcuna revoca) e deve consistere nella coesistenza e contrapposizione all'interesse sociale di interessi legati a specifici affari dei soci asseritamente in conflitto; e non certo al conflitto fra le intenzioni o visioni che i singoli soci coltivano rispetto al futuro sociale.

Venendo dunque all'abuso, e come ricordano le difese tutte, essenza dell'abuso di maggioranza è l'esercizio del diritto di voto non in buona fede, che si ha quando il socio lo eserciti con l'unico scopo di danneggiare il socio di minoranza, senza un apprezzabile interesse della società. La lesione rilevante si ha quando vengano con il voto minati i diritti partecipativi del socio minoritario.

L'attore assume che l'iniziativa di aumento di capitale sia ingiustificata e volta solo a danneggiarlo con il determinare una diluizione della sua quota, e a dare apertura alla possibilità di mettere in liquidazione la società; nella consapevolezza dei soci circa la sua indisponibilità economica, che gli impedisce di sottoscrivere l'aumento,.

L'attore assume che non vi sia necessità alcuna di aumentare il capitale, e che comunque eventuali necessità potrebbero essere fronteggiate con il ricorso al finanziamento soci o bancario, o dismettendo alcuni costosi veicoli di cui la società dispone. La sua difesa sottolinea peraltro che ad

oggi solo una quota dell'aumento è stata versata, e precisamente il 25% del totale, l'ammontare da versare entro i 35 giorni assegnati per la sottoscrizione, quale previsto dalla delibera. Tale ammontare è stato versato da _____ e _____ anche in ragione della loro sottoscrizione, per quote uguali, dell'aumento non sottoscritto dall'attore.

La sussistenza dell'abuso va verificata considerando che nel caso in esame certamente l'aumento corrisponde, per definizione, ad un interesse sociale: la società ha sempre interesse ad entrate non correlate a impegni a suo carico (come invece avverrebbe con un finanziamento) né a dismissione del patrimonio (come invece avverrebbe con la vendita di veicoli). E' escluso dunque si possa ravvisare un elemento sintomatico dell'abuso nella irrilevanza della decisione rispetto all'interesse sociale.

Certamente, non sottoscrivendo l'aumento, l'attore vedrebbe ridotta in percentuale la sua partecipazione, il che lo esporrebbe ancor di più alle decisioni della maggioranza (con la quota di euro 3.333,00 su 80.000 l'attore si troverebbe al disotto di quella soglia del 20% che gli permetterebbe di porre il veto alle decisioni rilevanti ex art. 9 dello statuto)

Per contro, l'aumento di capitale come tale non appare essere affatto iniziativa priva di giustificazione: il verbale di CdA del 26/3/2021 (doc. 12 società convenuta) dà conto della riduzione di fatturato e delle tensioni (anzi scompensi) di cassa; in tale sede pertanto si evidenzia la opportunità di proporre ai soci un aumento di capitale di "almeno euro 40.000".

E' da dire piuttosto che l'aumento deliberato (70.000) ammonta a quasi il doppio di quanto ritenuto necessario il 26/3/2021 (40.000), e che dopo tale data va ascritta al sollievo della società la sopravvenienza del "contributo sostegni" per oltre euro 26.000; che la contemporanea decisione del CdA in data 26/3/2021, di non chiedere delibera assembleare di compensi agli amministratori, non toglie che i soci _____ e _____ pressoché contemporaneamente (29/3/2021) cessati da amministratori, vengono però pagati dalla società come professionisti, su fattura, per i loro apporti all'attività sociale.

E' da dire ancora che la giustificazione dell'aumento di capitale – nella misura infine deliberata – trova ancora minore giustificazione alla luce del verbale di riunione soci del 16/4/2021, dove la situazione cassa e le previsioni di entrate e uscite è sono esposte senza particolare coerenza (data una cassa di circa euro 25.000, peraltro superiore a quella del 26/3/2021 che era di circa 4.000, si raffronta la previsione di spesa a 6 mesi non già con la previsione di incassi nei 6 mesi, ma solo con gli incassi avvenuti, il che non permette certo di dire che la cassa sarebbe stata insufficiente nel breve o medio termine). Né alla assemblea del 30/6/2021 la proposta di aumento di ben euro 70.000

trova particolare giustificazione, ivi leggendosi solo che ciò avrebbe permesso di portare il patrimonio netto allo stesso valore del 31/12/2019, in alternativa prospettandosi addirittura la messa in liquidazione per l'aggravarsi del passivo, evento la cui previsione è però svincolata da argomenti specifici.

E' da dire infine che la delibera di aumento stabilisce la quota di aumento da versare alla sottoscrizione (il 25%) ma non stabilisce alcunché quanto al versamento del residuo.

Dati questi elementi, la indisponibilità economica dell'attore rileva come sintomo di abuso non tanto in sé (l'aumento di capitale non può essere condizionato alle disponibilità concrete dei soci) ma in quanto circostanza certamente nota ai soci, cui il da tempo rivolge insistenti richieste di essere pagato del suo compenso pregresso, e che è, per quanto ad essi ben noto, ormai inabile al lavoro per la patologia degenerativa che lo affligge e i cui effetti sono stati esposti alle difese nell'udienza cautelare, a cui è il medesimo è comparso in carrozzella, manifestando chiare difficoltà di espressione verbale.

Considerate le scarsissime ed anzi contraddittorie giustificazioni dell'aumento e la assenza di concreta previsione della esecuzione effettiva e prossima dei versamenti, appare sussistere in *fumus* la prova che i soci facevano chiaro affidamento sul fatto che il non avrebbe sottoscritto l'aumento, specie nell'ammontare deliberato, e che solo in tale prospettiva deliberarono un aumento senza prevedere che esso venisse concretamente e sollecitamente coperto: ottenendo in tal modo la riduzione della sua percentuale partecipativa fino ad una misura che gli avrebbe impedito di opporsi a decisioni rilevanti.

Nell'effettuare infine il bilanciamento previsto dall'art. 2378 comma III c.c., nonostante il *favor* che il legislatore dell'emergenza Covid assegna agli aumenti di capitale, va osservato che se, sospesa la delibera, resta sempre spazio alla maggioranza di deliberare un aumento di capitale ragionevole (magari corrispondente all'ammontare in effetti versato) diversamente, mantenendola in vita, non appare plausibile che la società veda a breve l'ingresso dei residui versamenti di capitale, mentre l'attore vedrebbe per contro estremamente diluita la sua quota, e più concreto il rischio della dispersione del suo valore per effetto di ulteriori iniziative.

Le spese vanno al merito

P.Q.M.

Visti gli artt. 2378 e 2479 ter c.c.,

sospende la delibera 30/6/2021 della assemblea sociale di _____ s.r.l. nella parte in cui decide
l'aumento del capitale sociale fino ad euro 80.000,00 e stabilisce le modalità di esecuzione

rimette all'udienza di trattazione del merito già fissata

Si comunichi

Venezia, 13/9/2021

Il giudice

dr. Lina Tosi

